

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 26/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf rappresentando di essere titolare di n. 6 titoli fruttiferi e segnatamente:

- n. 4 titoli, sottoscritti in data 22/09/1986, appartenenti alla serie "Q" del valore nominale di £ 500.000;
- n. 2 buoni, sottoscritti in data 25/11/1986, appartenenti alla serie "Q" del valore nominale di £ 2.000.000.

A riguardo, evidenzia che la data di emissione dei titoli suddetti è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986) e che la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986. In tesi del ricorrente, infatti, con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Tanto premesso, parte ricorrente deduce che l'intermediario gli avrebbe rimborsato una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili, sicché chiede che l'intermediario sia condannato a corrispondergli la differenza.

Costitutosi, l'intermediario preliminarmente eccepisce:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'incompetenza, *ratione temporis*, dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto BPF sottoscritti nel 1988;

- l'incompetenza, *ratione materiae*, dell'ABF, deducendo che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, rappresenta che i buoni oggetto di controversia sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri:

- sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie Q/P;

- sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;

- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie "Q";

- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;

- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso. |

DIRITTO

La controversia in esame verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di sei buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto; in particolare se tali titoli debbano essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro dello stesso oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierno ricorrente.

Tanto precisato e preliminarmente, si evidenzia che parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i titoli controversi risultano essere stati emessi antecedentemente al 1° gennaio 2009. Sul punto, si richiama l'orientamento dell'Arbitro (v. Coll. di coordinamento, n. 5673/2013), per cui sussiste la competenza temporale dell'ABF in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data. Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei titoli come quelli di specie, infatti, Collegi ABF ritengono che il diritto alla loro liquidazione sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la relativa sottoscrizione.

Parte resistente, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi controversi sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Anche in questo caso, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali (v. Coll. di coordinamento, n. 5673/2013), secondo cui sussiste la competenza per materia dell'ABF qualora la controversia riguardi buoni come



quelli di specie. Va infatti negata ai titoli controversi la qualifica di “strumento finanziario”, e in via derivata di “prodotto finanziario” suscettibile di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, le eccezioni preliminari di parte resistente vanno respinte.

Venendo al merito del ricorso, dall’esame della documentazione versata in atti, emerge che i buoni controversi risultano emessi nelle date 22.09.1986 e 25.11.1986. Inoltre, risulta che sul fronte veniva apposta l’indicazione (originaria) della serie “P” ed il timbro recante la dicitura “serie Q/P”. Sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie “P” e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie “Q”.

Come è noto, il D.M. 13.06.1986, nell’istituire il buono della serie “Q”, stabiliva nuovi tassi da corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell’interesse massimo raggiunto. Riguardo ai criteri di liquidazione dei titoli controversi, si richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali, avallato dal Collegio di coordinamento n. 6663/2014, secondo il quale il relativo valore d’incasso deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, bensì sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986 (in questo senso anche Collegio di Roma n. 526/18).

Si è dunque in presenza di una eterointegrazione normativa nella disciplina regolatrice del titolo in esame, ritenuta peraltro legittima secondo il costante orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ammesso l’integrazione extratestuale del rapporto per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli, precisando peraltro che i buoni fruttiferi disciplinati dal D.P.R. n. 156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione (in questo senso Cass. Civ. SS.UU., n. 13979/2007).

Anche i Collegi ABF si sono pronunciati, ormai in maniera consolidata, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo l’eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell’emissione del titolo (cfr. Collegio di Milano, n. 2045/17 e Collegio di Roma, n. 11418/16 a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna, n. 5357/17 e n. 5215/17).

Ciò posto, parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie “P”, con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

Orbene, con riferimento ai buoni in esame, benché essi appartengano alla serie “Q/P”, con tutte le conseguenze sulla eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone al riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro del buono. Quanto sopra, anche in considerazione dell’opinione costante dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, “la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell’osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".

Per queste ragioni, l'intermediario dovrà riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi della serie "Q", regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986. |

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI